



374

# *Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

*Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio*

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in forza del quale il Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio;

VISTA la propria delibera del 29 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* (S.G.) n. 91 del 20 aprile 1994, recante disciplina della Centrale dei rischi e coordinamento con le norme del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

VISTA la propria delibera del 3 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* (S.G.) n. 158 dell'8 luglio 1999, concernente l'istituzione di un separato archivio accentrato per la rilevazione dei rischi di importo contenuto (CRIC) ed il suo affidamento in gestione alla Società Interbancaria per l'Automazione (SIA) S.p.A., ora SIA - SSB;

VISTI gli articoli 53, comma 1, lett. b), 65, 67, comma 1, lett. b), e 107, comma 2, del TUB, in forza dei quali la Banca d'Italia, conformemente alle deliberazioni del CICR, ha emanato disposizioni di carattere generale, aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, nei confronti di banche, società appartenenti a gruppi bancari, intermediari finanziari e, in particolare, la circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successive modificazioni, recante istruzioni per gli intermediari creditizi sulla disciplina della Centrale dei rischi;

CONSIDERATA la proposta formulata dalla Banca d'Italia in ordine alla revoca della delibera CICR del 3 maggio 1999 e del conseguente affidamento in gestione dell'archivio accentrato alla SIA-SSB e all'accentramento presso la Centrale dei Rischi di tutte le informazioni precedentemente censite nell'archivio sopra menzionato;

VISTE le risultanze della procedura di consultazione pubblica condotta dalla Banca d'Italia in relazione a tale proposta;

CONSIDERATO che, in relazione al mutato contesto normativo in materia di rischio di credito e alla crescente importanza dei finanziamenti di importo contenuto nella formazione della domanda di credito, anche la rilevazione di tali finanziamenti contribuisce al conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia, sicché appare opportuno promuoverne il censimento in un unico archivio;

CONSIDERATO che la disponibilità di informazioni sui finanziamenti di importo contenuto consente, inoltre, di soddisfare i crescenti fabbisogni informativi della Banca d'Italia connessi con l'espletamento delle funzioni di vigilanza sul mercato creditizio, di ricerca e analisi economica;

CONSIDERATO che la scelta della Banca d'Italia di rilevare in Centrale dei rischi i finanziamenti di importo contenuto abbassando l'attuale soglia di censimento, risulta coerente con la sua evoluzione da sistema per il controllo del pluri-affidamento a sistema informativo sulle relazioni creditizie della clientela;



*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*  
*Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio*

CONSIDERATO che la scelta di accentrare presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia tutte le informazioni utili alla stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e alla sana e prudente gestione dei singoli intermediari assicura rilevanti vantaggi in termini di razionalizzazione ed efficienza del sistema di rilevazione delle informazioni sul credito, riducendo gli oneri gestionali a carico degli intermediari;

CONSIDERATO che gli intermediari hanno manifestato l'esigenza che la CRIC continui ad assicurare alcuni servizi per un periodo di un anno dall'avvio della nuova rilevazione della Centrale dei Rischi;

VISTE le risultanze dell'istruttoria condotta dalla Segreteria del CICR per la revoca dell'affidamento alla SIA – SSB della gestione dell'archivio accentrato per la rilevazione dei rischi di importo contenuto, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

SU PROPOSTA formulata dalla Banca d'Italia;

RITENUTA l'urgenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, TUB;

**D E C R E T A**

**Articolo 1**

1. La delibera CICR del 3 maggio 1999, concernente l'istituzione di un archivio accentrato per la rilevazione dei rischi di importo contenuto, è revocata. E' inoltre revocato il relativo affidamento in gestione alla Società Interbancaria per l'Automazione (SIA – SSB) S.p.A.

2. Nella Centrale dei rischi sono censiti anche i rischi di importo contenuto in conformità alle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.

**Articolo 2**

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2009.

2. La SIA – SSB assicura il completamento delle attività della CRIC relative alla rilevazione dei rischi fino al 31 dicembre 2008.

3. Per un periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, l'archivio accentrato per la rilevazione dei rischi di importo contenuto continua ad assicurare i seguenti servizi:

- servizio di prima informazione;
- accesso ai dati registrati nell'archivio da parte dei diretti interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì **22 SET. 2008**

IL MINISTRO  
G. Tremonti

A  
/m